Porto di Ancona

Ordinanza n. 97 del 13/11/2026

OGGETTO Occupazione temporanea di area demaniale marittima, in ambito portuale di Ancona, per attività di trasloco/smaltimento della SIAE per caricamento arredi nel periodo dal 16 novembre 2026 al 20 novembre 2026 – Richiedente: "SIMPLY S.r.l." – P.IVA: 04215800964 – Periodo previsto dal 16/11/2026 al 20/11/2026.

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO Visto il D.M. n. 142 del 30/06/2026, recante la nomina del Dott. Mirco Carloni a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 134 del 30/10/2025;

VISTI in particolare, gli artt. 9, 10, 31 e 32 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. E-16225 del 02/09/202 ed integrata con nota prot. n. 19553 del 30/10/2026, con la quale Simply S.r.l. – c.f./P.IVA: 04215800964 ha avanzato richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea di un'area demaniale marittima di mq 10, in ambito portuale di Ancona, presso gli Uffici SIAE di Piazza della Repubblica e presso l'area portuale identificata in corrispondenza della Banchina Nazario Sauro, per attività di trasloco/smaltimento della SIAE per caricamento arredi prevista per il periodo previsto dal 16 novembre 2026 al 20 novembre 2026;

VISTA la nota prot. U-20077 del 09/11/2026 di questa Autorità con cui sono state richieste le valutazioni di competenza alla locale Autorità Marittima e alla Divisione SafetySecurity di questo Ente;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza di questo Ente, acquisito agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO della trasmissione della polizza RCT-RCO n. 0839841390 emessa dalla Società "HDI Sai Assicurazioni S.p.a." con relativa quietanza di pagamento del premio per l'anno corrente, trasmessa con la medesima nota assunta al prot. n. E- 19553 del 30/10/2026 intestata alla società Simply S.r.l.;

VISTO il pagamento del canone dovuto dall'istante giusta quietanza acquisita agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere dalle occupazioni autorizzate;

VALUTATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav. volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo decorrente dal 16/11/2026 al 20/11/2026, comprensivo delle fasi di allestimento e di successivo smontaggio con restituzione dell'area libera e sgombera, l'area demaniale marittima di mq 10, come meglio individuata nell'allegato elaborato grafico, ubicata in ambito portuale di Ancona, presso gli Uffici SIAE di Piazza della Repubblica e presso l'area portuale identificata in corrispondenza della Banchina Nazario Sauro, verrà utilizzata in via temporanea da parte della ditta "Simply S.r.l.", con sede in Viale Europa n. 72 Strada C/9 in Cusago (MI), C.F./P.IVA 04215800964, per lo svolgimento delle operazioni di trasloco e smaltimento di arredi e materiali della SIAE, nonché per le connesse attività di caricamento.

Riferimenti reperibili:
- Sig. Vincenzo Larossa – 333/3966453 (Referente di cantiere);
- Sig. Mauro Fusinato – 393/9705659.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.
Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della Simply S.r.l.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- Il richiedente dovrà provvedere ad apporre idonea segnaletica stradale provvisoria e dovrà garantire la presenza di movieri adeguatamente formati e riconoscibili per la gestione del traffico in senso alternato in via Da Chio/Nazario Sauro per tutta la durata dei lavori senza soluzione di continuità;
- Dovrà essere garantita a cura del richiedente- senza soluzione di continuità per il lasso temporale necessario – l'installazione di un semaforo oppure in alternativa la presenza di movieri (almeno n. 2) che gestiscano il senso unico alternato, in quanto l'area di che trattasi in talune fasce orarie è caratterizzata da intenso traffico veicolare, correlato tanto con le operazioni di imbarco/sbarco dei traghetti quanto con i turni lavorativi dello stabilimento di Fincantieri;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell'occupazione, l'apposizione di apposita segnaletica temporanea almeno 48 (quarantotto) ore prima l'inizio della decorrenza del presente titolo in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;

- La ditta incaricata dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni evitando di occupare, anche in via temporanea, la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori e/o mezzi operativi in genere;
- Il richiedente è tenuto al rispetto delle procedure di accesso contenute nel "Regolamento Accessi" utilizzando l'indirizzo https://accessiancona.porto.ancona.it seguendo quando descritto nella DEMO "Guida all'utilizzo della piattaforma per la richiesta dei permessi di accesso veicolare e pedonale nel porto di Ancona"
- In presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal limitrofo varco;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;
- A cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del la polizza fidejussoria all'uopo acquisite.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 08/07/2026

Il Presidente

Dott. Mirco Carloni

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

Firmato digitalmente da:
Mirco Carloni
Firmato il 16/11/2026 08:12
Seriale Certificato: 7555319003076398637
Valido dal 02/07/2026 al 01/07/2029
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

V° Il Segretario Generale

Dott. Fabrizio Marilli

MARILLI
Fabrizio
14.11.2026
10:05:19
UTC

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° La Dirigente

Demanio, Imprese e Lavoro Portuale

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

Chiara Gusella
14.11.2026
08:17:26
GMT+01:00